



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SANTO STEFANO

AUTORIZZAZIONE N° 74/2010

Il sottoscritto **Tenente di Vascello (CP) Federico GIORGI**, Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:

- Vista l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°50/2009 emessa in data **27 aprile 2009** e con particolare riguardo all'articolo 1, comma 4 che consente, in alternativa alle disposizioni del medesimo articolo, la possibilità di elaborare un piano organico collettivo di salvataggio che preveda un adeguato numero di postazioni in punti ben determinati della costa;
- Vista la precedente autorizzazione n°64/2010 rilasciata in data **14 giugno 2010**;
- Vista l'ultima nota n°82278 in data **24 giugno 2010** del Comune di Grosseto – Settore Provveditorato e Controllo di Gestione – Servizio Provveditorato – che, a modifica di quanto già comunicato con la note n°70034 del 26/05/2010, n°75615 in data 08.06.2010 d'intesa con la **Associazione Balneari di Grosseto con sede in via Lungomare Leopoldo II° di Lorena n. 33/35, nella persona del Presidente pro-tempore Sig. BERI Alessandro**, che per suo conto gestisce il servizio, ha predisposto un nuovo piano organico inerente il servizio di salvataggio corredato della relazione tecnica nonché delle modalità operative per il suo svolgimento nel territorio, ovvero a Marina di Grosseto nel tratto di costa compreso tra lo stabilimento balneare "DOPOLAVORO FERROVIARIO" e lo stabilimento balneare "GABBIANO AZZURRO" con n° 20 torrette - dal "BAGNO BERTINI" al "BAGNO KURSAAL" a sud con n. 3 torrette posizionate ad una distanza non superiore a 100 metri lineari l'una dall'altra; a Principina a Mare nel tratto di costa compreso tra lo stabilimento balneare "KURSAAL" e l'area in concessione alla SOC. "MARINELLA" n° 1 torretta posizionata nel tratto di spiaggia libera - tra l'area in concessione alla SOC. "MARINELLA" e l'area in concessione al "GRANDUCA MARE" con n° 1 torretta posizionata nel tratto di spiaggia libera; tra l'area in concessione al "GRANDUCA MARE" ed lo stabilimento balneare "LIDO OASI" con n° 8 torrette posizionate a 120 ml. l'una d'all'altra;
- Ritenuto che, il piano predisposto di cui alle note n°70034 del 26/05/2010, n°75615 in data 08.06.2010 e n°82278 in data **24 giugno 2010** soddisfa le necessità in materia di salvataggio e sicurezza dei bagnanti comprendendo in tale servizio, anche la parte di spiaggia non assentita in concessione a soggetti fisici e/o giuridici (spiaggia libera);
- Considerato, pertanto, che il piano proposto rappresenta una idonea razionalizzazione del sistema di sicurezza ed assistenza ai bagnanti previsto dalla succitata Ordinanza di Sicurezza Balneare; nel rispetto delle seguenti prescrizioni ed adeguamenti;

AUTORIZZA

- Art. 1** Il Comune di Grosseto ad attuare il piano organico di sicurezza collettivo nei territori di propria competenza come sopra descritti;
- Art. 2** In deroga all'articolo 1, comma 4, dell'Ordinanza n°50/2009 emessa in data **27 aprile 2009**, dovrà essere assicurata la presenza di n°1 (uno) Assistente ai Bagnanti ogni **100 (cento)** metri lineari di fronte mare, con un sistema di torrette poste stagionalmente sull'arenile a distanza di **100 metri** ciascuna, tranne nel tratto di **Principina a Mare** articolato come citato in premessa. La copertura dell'orario dedicato alla balneazione, in deroga alla citata ordinanza, sarà dalle ore **09,30 alle ore 19,00**, è dovrà essere curata dagli stessi Assistenti Bagnanti che copriranno senza soluzione di continuità l'orario di balneazione con la predisposizione di turni di lavoro/riposo in conformità con le vigenti Disposizioni in materia di lavoro ed i rispettivi contratti collettivi. Tale deroga all'orario di balneazione deriva in virtù del fatto che, dette torrette saranno presidiate, continuamente, anche nella fascia oraria compresa tra le ore **13,30 e le ore 15,30** ove per tale periodo è consentita una sorveglianza ridotta per settori anziché per ogni singola struttura turistica balneare. I gavittelli di colore rosso segnalanti la zona di mare riservata alla balneazione dovranno essere posti ad una distanza di **50 (cinquanta)** metri tra loro, parallelamente alla linea di costa ad una profondità di metri **200 (duecento)** dalla spiaggia. Gli stessi dovranno, altresì, essere saldamente ancorati al fondo in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle strutture turistiche balneari in concessione e riportare la denominazione della stessa.
- Art. 3** Tutti gli assistenti ai bagnanti dovranno avere in dotazione una ricetrasmittente ovvero telefono portatile (cellulare) e saranno in comunicazione costante tra loro nonché con la Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto, quale Autorità Marittima locale.

Gli operatori dovranno essere chiaramente riconoscibili con uniformi e posizionate sulle torrette, ciascuna delle quali dovrà essere dotata della seguente attrezzatura:

- **N° 2 salvagente anulari con sagola galleggianti;**

- N° 2 bandiere di segnalazione di colore rosso e giallo, le quali dovranno essere issate all'occorrenza (dal termine all'inizio dell'orario di balneazione ovvero pericolo);
 - N° 3 pannelli indicativi gli orari, avvisi ai bagnanti e numero identificativo della torretta;
 - N° 1 Ordinanza relativa alla Disciplina balneare emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo (n°50/2009 emessa in data 27 aprile 2009);
 - N° 1 apparato radio del tipo ricetrasmittente ovvero telefono portatile (cellulare);
 - N° 1 megafono;
 - N° 1 binocolo;
 - N° 1 fischietto;
 - N° 1 rullo fissato al terreno munito di 200 metri di cavo di salvataggio del tipo galleggiante con cintura o bretella;
 - N° 1 paio di pinne;
 - N° 1 borsa contenente attrezzature di primo soccorso;
 - ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso vivo.
 - Un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 (trenta) metri; un mezzo marinaio o gaffa, e di un idoneo ancorotto con relativa cima;
 - Congruo numero di copie delle schede di rilevazione degli incidenti in mare ovvero arenile.
- Art. 4** Rimane fermo l'obbligo di ogni struttura turistica balneare di predisporre le dotazioni prescritte dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°50/2009 (unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio) delle quali rimarrà responsabile in caso di utilizzo.
- Art. 5** In deroga all'articolo 2, comma 1, punto 1.3, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare 50/2009, la stessa Cooperativa potrà posizionare, in alternativa ai galleggianti, di colore bianco, il cartello redatto in 4 lingue recante la dicitura "LIMITE ACQUE SICURE", entro il quale potranno effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Tale cartello dovrà essere installato/posizionato ad un'altezza di fondale pari a metri 1,60 (uno/60) rispetto alla superficie del mare prospiciente ogni struttura turistica balneare in concessione, parallelamente alla linea di costa, in maniera ben visibile per l'utente/bagnante. Nel caso di vetustà ovvero deterioramento, a causa dell'acqua salmastra e/o atti di vandalismo, lo stesso dovrà essere, immediatamente, sostituito con altro cartello analogo, a cura della Cooperativa destinataria della presente autorizzazione ovvero dalla richiedente Amministrazione Comunale di Grosseto.
- Art. 6** La Cooperativa che cura l'espletamento del servizio dovrà fornire, in osservanza delle disposizioni emanate dall'art. 4 comma 2 della precitata Ordinanza di Sicurezza Balneare, ad ogni Assistente ai bagnanti, in servizio presso la torretta di avvistamento per la quale lo stesso è destinato, un congruo numero di schede di rilevazione incidenti (Allegato 1), le quali saranno debitamente compilate, all'occasione, dagli stessi nel caso di incidenti in mare e/o sugli arenili nonché restituite, direttamente, alla predetta Cooperativa che provvederà a revisionarle ed a consegnarle, successivamente, all'Autorità Marittima Locale, durante il normale orario d'Ufficio (09,00 – 12,00), per gli adempimenti di competenza.

Fermo restando le responsabilità penali personali di ogni singolo assistente ai bagnanti in caso di evento dannoso derivante dall'espletamento del servizio di assistenza, la responsabilità della corretta gestione nonché attuazione del piano di salvataggio collettivo sarà in capo al Comune di Grosseto, che, d'intesa con l'Associazione Balneari di Grosseto con sede in via Lungomare Leopoldo II° di Lorena n. 33/35, nella persona del Presidente pro-tempore Sig. BERI Alessandro, che per suo conto gestisce il servizio.

Le eventuali violazioni/inadempienze alla presente autorizzazione, saranno perseguite e sanzionate a norma delle disposizioni emanate con l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°50/2009 di quest'Ufficio Circondariale Marittimo e, potranno dare luogo all'eventuale revoca della presente autorizzazione. Restano intese tutte le altre prescrizioni impartite con l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°50/2009, non inserite nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione n°64/2010 emessa in data 14 giugno u.s. è sostituita dalla presente autorizzazione che cessa i suoi effetti con la scadenza dell'attuale "Piano Collettivo di Salvataggio" ovvero in data 12 settembre 2010.

Porto Santo Stefano, 28 giugno 2010

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Federico GIORGI

